

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5185

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ASCIERTO

Modifica all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di provvidenze in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Presentata il 23 luglio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vogliono estendere le norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dei Corpi di polizia e di pubblica sicurezza alle vittime colpite dal dovere nell’esercizio istituzionale quotidiano. Per eversione dell’ordine democratico, infatti, non solo si deve giustamente intendere il macroscopico danno arrecato dalle organizzazioni terroristiche e mafiose, ma anche il danno arrecato dalla criminalità comune, che purtroppo miete vittime nei grandi e nei piccoli centri abitati. Per vittime del dovere si devono quindi intendere quei poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, quei membri della polizia municipale e penitenziaria, caduti o resi permanentemente invalidi nell’adempimento del loro dovere. Senza dimenticare o, men che meno, sminuire tutti i « Figli d’Italia » che si recano in missioni di pace all’estero, si

vuole porre l’attenzione anche su coloro che rimangono alla difesa e alla sorveglianza del rispetto delle regole in « terra patria ». Dopo l’entrata in vigore della legge n. 407 del 1998, si è creata paradossalmente una discriminazione che vede penalizzate le vittime del dovere per fatti avvenuti dal 1967 al 1990, mentre un’estensione dei benefici della citata legge a tutte le vittime del dovere e ai loro familiari si sposerebbe perfettamente con le norme inserite nella decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

Con la presente proposta di legge, si vogliono dunque estendere i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte le vittime cadute nell’adempimento quotidiano del proprio dovere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere, e ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1967, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990, e successive modificazioni, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

